Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 30 novembre 1942 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(4432)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1349.

Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Zucchero .	Per essere trasformato in alcole (concessione valevole fino al 31 dic. 1943-XXII).	Kg. 100	sei mesi

Art. 2.

Sono ripristinate, con validità fino al 31 dicembre 1944-XXIII e alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) linters idrofili: per la fabbricazione di celluloide e relativi manufatti, successivamente estesa alla fabbricazione di nitrocellulosa. (Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35);

b) cascami di celluloide: per la fabbricazione di semilavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloide. (Legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 35);

c) celluloide greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, forcelle da testa ed altri lavori. (Legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1417).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1350.

Concessione temporanea di agevolezze doganali per l'importazione della dietilammina destinata alla fabbricazione di acceleranti per la vulcanizzazione della gomma elastica sintetica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La dietilammina destinata alla fabbricazione del prodotto « Eveite AZ » accelerante della vulcanizzazione della gomma elastica sintetica, è ammessa all'importazione fino al 31 dicembre 1943-XXII, ed entro il limite di un contingente annuo di quintali 600, in esenzione da dazio doganale nonchè da sovra-imposta di confine sull'alcole consumato nella sua preparazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1351.

Istituzione di un Ufficio stralcio per la gestione di opere e di spese già di competenza del cessato Sottosegretariato per gli affari albanesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In seguito alla soppressione del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, il Ministero degli affari esteri provvederà nella sua competenza ad assicurare i servizi già affidati al Sottosegretariato anzidetto.

Art. 2.

Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per le finanze e in base ad accordi con il Governo Reale d'Albania, sarà istituito un Ente generale italo-albanese per eseguire e gestire sul territorio albanese opere pubbliche di interesse generale e per effettuare lavori e spese nel campo della valorizzazione agricola, forestale, mineraria e industriale albanese.

L'Ente assumerà, inoltre, a proprio carico, l'esecuzione e la liquidazione delle opere e delle spese già disposte o in corso di esecuzione, con l'osservanza dei capitolati e contratti, del R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, e delle altre leggi vigenti in materia nel Regno d'Italia.

Art. 3.

Finchè non entrerà in funzione l'Ente generale italo-albanese anzidetto, restano nella competenza del Ministero degli affari esteri gli atti e provvedimenti previsti dal R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, e a tale effetto è istituito in seno al Ministero degli affari esteri un Ufficio stralcio per la gestione delle opere e spese già disposte e di quelle che avranno carattere di urgenza. Tale carattere dovrà risultare nei modi indicati negli articoli 69 e 70 del regolamento della direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con R. decreto 24 maggio 1895, n. 350.

Tale gestione continuerà ad essere regolata dalle norme del Regio decreto-legge sopra citato.

Le Commissioni di cui agli articoli 7 e 9 dello stesso Regio decreto-legge saranno presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore al terzo, nominato con decreto del Ministero degli affari esteri.

Sarà membro di tali Commissioni, in sostituzione del capo dell'Ufficio affari economici e finanziari, il capo dell'Ufficio stralcio, di cui al comma precedente.

A tutti gli effetti del detto R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, detto Ufficio stralcio sostituisce l'Ufficio affari economici e finanziari del soppresso Sottosegretariato affari albanesi.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri potrà continuare ad avvalersi dell'opera dei funzionari di altre Amministrazioni, nonchè del personale avventizio nel limite necessario per il nuovo ordinamento dei servizi in conformità di quanto disposto con l'art. 9 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989

Il Ministero degli affari esteri potrà inoltre continuare ad avvalersi, di concerto con il Ministero delle finanze, dell'opera di esperti ai sensi di quanto disposto nell'art. 18 del R. decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GORLA — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1352.

Disposizioni relative al personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO PRIMO.

Disposizioni riflettenti il personale della Magistratura.

Art. 1.

Sono estese al personale della Magistratura le disposizioni contenute negli articoli 1 a 6 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 2.

Gli uditori che hanno maturato o matureranno il diritto a partecipare agli esami per la promozione al grado di aggiunto giudiziario e che comprovino, nei modi e nei casi previsti dall'art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, di non aver potuto sostenere in tutto o in parte le relative prove di esame, saranno ammessi a sostenerle nel primo esame che sarà bandito dopo la data di cessazione dello stato di guerra o dopo il loro collocamento in congedo o l'invio in licenza illimitata. I predetti uditori e quelli che, avendo sostenuto l'esame per la promozione al grado di aggiunto giudiziario, comprovino, nei modi e nei casi predetti, di non averlo potuto sostenere nella sessione alla quale avrebbero avuto diritto di partecipare, sono inclusi, in base alla votazione riportata, al posto che sarebbe ad essi spettato nella graduatoria formata in esito agli esami che avrebbero avuto diritto di sostenere, con la stessa decorrenza della promozione a tutti gli effetti.

Ai fini del precedente comma, le promozioni già effettuate e quelle da conferire in esito agli esami indetti o da indire durante l'attuale stato di guerra, si intendono disposte con riserva di anzianità.

Art. 3.

Gli attuali uditori di pretura, che, per qualsiasi ragione non hanno partecipato agli esami per la promozione a pretore aggiunto e che abbiano i requisiti

previsti dall'art. 132, primo comma dell'Ordinamento giudiziario, sono ammessi agli esami per aggiunto giudiziario intendendosi dispensati dalle prove di diritto amministrativo ma dovranno partecipare all'esame speciale integrativo, di cui all'art. 261 dell'Ordinamento, ai fini del passaggio nel ruolo della Magistratura collegiale.

Si applica ad essi il disposto dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il termine per la presentazione dell'istanza e dei titoli per la partecipazione al concorso per titoli ed allo scrutinio a turno di anzianità per la promozione ai gradi di consigliere di Corte di cassazione ed equiparati, di consigliere di Corte d'appello ed equiparati, e di primo pretore, è raddoppiato nei riguardi dei magistrati richiamati alle armi in dipendenza dell'attuale stato di guerra.

I detti magistrati sono esonerati dall'osservanza del periodo obbligatorio a cui debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare agli effetti del concorso e dello scrutinio.

I magistrati appartenenti a reparti mobilitati dislocati fuori del territorio del Regno e quelli residenti all'estero, in Libia, nei Possedimenti dell'Egeo e in Africa Orientale sono ammessi di ufficio allo scrutinio o al concorso cui avrebbero diritto di partecipare, e sono dispensati dalla produzione di qualunque titolo.

Il giudizio nei loro riguardi è deliberato sulla base dei titoli e documenti eventualmente già prodotti, nonchè dei rapporti informativi e di tutti gli elementi di valutazione risultanti del fascicolo personale.

La Commissione giudicatrice del concorso e la competente Sezione del Consiglio superiore della magistratura possono disporre la ispezione di cui all'articolo 159, secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario, presso l'ultimo ufficio al quale ha appartenuto il magistrato durante la sua permanenza nel Regno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi ed agli scrutini già banditi ed a quelli in corso di espletamento.

Art. 5.

Con R. decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative ed esecutive per la estensione al personale della Magistratura delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, nonchè tutte le altre necessarie per l'attuazione degli articoli precedenti.

Art. 6.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture con funzioni in sottordine, nelle sedi dove esistano posti vacanti che non sia possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per gravi ed inderogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'Ordinamento.

Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

L'esercizio della facoltà indicata nel primo comma non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico degli uditori, quali sono regolati dalle disposizioni vigenti.

Per lo stesso periodo di tempo il Ministro ha facoltà di trattenere, nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni, i giudici e i sostituti procuratori del Re Imperatore, promossi al grado superiore, lasciando vacanti nelle Corti di appello e nelle Procure generali un corrispondente numero di posti.

I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati con decreto Reale.

Art. 7.

Il concorso per esame integrativo, di cui agli articoli 256 e 257 dell'Ordinamento giudiziario per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio nel ruolo della Magistratura collegiale sarà indetto nel trimestre successivo alla data di cessazione dello stato di guerra.

Nello stesso periodo sarà indetto altresì, l'esame speciale integrativo di idoneità, previsto dall'art. 261 dell'Ordinamento giudiziario.

Fino all'esito degli esami predetti è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di destinare provvisoriamente gli aggiunti giudiziari ai posti vacanti nei tribunali e nelle Regie procure, riservati ai pretori, ai sensi dell'art. 142 dell'Ordinamento.

La disposizione dell'art. 262 dell'Ordinamento medesimo si applica anche agli aggiunti nominati anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento, che dichiarino di gradire la destinazione in pretura.

Art. 8.

Per l'esercizio della facoltà conferita al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 270 dell'Ordinamento giudiziario non è richiesto il consenso dei pretori inamovibili i quali, durante l'applicazione, possono, altresì, essere trasferiti, a giudizio del Ministro, in altra sede, per esigenze di servizio.

La disposizione dell'art. 270 predetto si applica anche nei riguardi degli aggiunti giudiziari.

Art. 9.

La prima richiesta di scrutinio per la promozione al grado di primo pretore, dopo la entrata in vigore dell'Ordinamento giudiziario approvato dal R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, può comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell'art. 175 dell'Ordinamento medesimo.

Art. 10.

Qualora, per necessità di servizio, non sia possibile dare applicazione integrale alla tabella delle sedi di primo pretore, allegato *M*) dell'Ordinamento giudiziario, i posti di pianta di pretore potranno continuare ad essere occupati dai primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori ed aggiunti giudiziari.

I primi pretori, i pretori e gli aggiunti giudiziari che occupino posti non propri del loro grado secondo la pianta degli uffici giudiziari, saranno trasferiti, una

volta cessata la necessità del servizio, ed in ogni caso, non oltre un biennio dalla data di cessazione dello stato di guerra, in altra sede anche di ufficio, ai fini dell'attuazione della tabella predetta.

TITOLO SECONDO.

Disposizioni riflettenti il personale di cancelleria.

Art. 11.

Sono estese al personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie le disposizioni contenute nel R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, con le modalità stabilite nei seguenti articoli.

Art. 12.

I posti di grado 9° nel gruppo *B* e di grado 11° nel gruppo *C*, disponibili alla data di pubblicazione del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, nei ruoli delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e degli aiutanti di cancelleria, e quelli che si renderanno successivamente disponibili nei detti gradi dei rispettivi ruoli fino alla data di cessazione dello stato di guerra, sono conferiti mediante promozione per merito comparativo su parere favorevole della Commissione centrale di scrutinio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 40 e 41 del R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, numero 745, nell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX sopracitato; nel decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 15 aprile 1942-XX e nel R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 13.

Sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado 9° del gruppo *B* i funzionari appartenenti ai gradi 10° ed 11° e per la promozione al grado 11° nel gruppo *C* gli aiutanti del grado 12° dello stesso ruolo, i quali, alla data del decreto che indice lo scrutinio abbiano compiuto rispettivamente almeno 10 anni di servizio complessivo nei gradi 10° e 11° e 9 anni di servizio complessivo nei gradi 12° e 13°, tenuto conto dell'eventuale periodo di volontariato, delle abbreviazioni o riduzioni dei periodi minimi di anzianità concessi dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami per promozione al grado 9° di gruppo *B* e per la designazione di anzianità congiunta al merito per le promozioni al grado 11° di gruppo *C*, e che, a giudizio della Commissione di vigilanza, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1353.

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 maggio 1942-XX, n. 679;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 88 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43, è aumentato di lire 20.614.015.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, foglio 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1354.

Esclusione di Stazioni sperimentali agrarie dall'assorbimento nei Regi istituti di sperimentazione agraria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951;

Visto il R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, concernente la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 24 luglio 1942-XX, n. 1122, che detta disposizioni integrative e modificative al R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificata con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti Stazioni sperimentali agrarie, comprese nella tabella *A* allegata al R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito in legge con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951, sono escluse dall'assorbimento nei Regi istituti di sperimentazione agraria, previsto nell'art. 30 del R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, modificato dall'art. 4 del R. decreto 24 luglio 1942-XX, n. 1122:
Regio laboratorio crittogamico di Pavia;
Istituto sperimentale agrario cremonese in Cremona;
Laboratorio sperimentale di fitopatologia in Torino;
Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, *foglio* 68. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1942-XX.
Dichiarazione di inefficacia delle azioni costituenti il capitale sociale della Società anonima italiana « Neobit », con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 139 del 13 giugno successivo e nei quotidiani « Il Popolo d'Italia » e « Il Sole » di Milano con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima italiana « Neobit » con sede in Milano, a cura del sequestratario senatore dott. Eolo Rebua;
Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra attestante che è stato negato il visto a tutte le n. 1850 azioni costituenti l'intero capitale sociale di L. 1.850.000, in quanto è risultato che le predette azioni appartengono a persone di nazionalità nemica (britannica);
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, numero 11;

Decretano:

Le n. 1850 azioni costituenti il capitale sociale di L. 1.850.000 della Società anonima italiana « Neobit », con sede in Milano, sono dichiarate inefficaci.

La predetta società rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che verranno depositati alla Banca d'Italia di Milano, che sostituiranno ad ogni effetto le azioni dichiarate inefficaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1942-XX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Elisabetta Schneider, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Elisabetta Schneider nata Ziller, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1941-XIX, n. 11, in quanto nell'azienda vi sono prevalenti interessi di persone di nazionalità degli Stati Uniti di America;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Decreta:

La ditta Elisabetta Schneider nata Ziller, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giovanni Sena.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4437)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1942-XXI.
Autorizzazione alla fabbricazione e alla emissione di biglietti di Stato da L. 1 e L. 2.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393, e l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;
Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1939-XVIII, con il quale fu autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 per l'importo rispettivamente di L. 200.000.000 e di L. 250.000.000;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1941-XIX con il quale fu autorizzata la ulteriore emissione di lire 100.000.000 di biglietti di Stato da L. 2 e di L. 100 milioni di biglietti di Stato da L. 1 portando i contingenti relativi a L. 300.000.000 e 350.000.000;

Considerata la necessità di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione i proposti contingenti di biglietti di Stato da L. 2 a L. 400.000.000 e da L. 1 a L. 400.000.000;

Decreta:

È autorizzata la fabbricazione e la emissione di lire 100.000.000 di biglietti di Stato da L. 2 e di L. 50 milioni di biglietti di Stato da L. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1942-XXI.

Soppressione della Commissione approvvigionamento vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni sulla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942-XX relativo alla costituzione della Commissione centrale controllo vino;

Decreta:

Articolo unico.

È soppressa la Commissione approvvigionamento vino di cui al decreto Ministeriale 15 giugno 1941-XIX, con effetto dal 1° dicembre 1942-XXI.

I diritti e gli obblighi a detta Commissione spettanti sono trasferiti alla Commissione centrale controllo vino di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942-XX.

Roma, addì 27 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Pareschi

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1942-XXI.

Dichiarazione di inefficacia di azioni costituenti il capitale sociale della S. A. Bemberg con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 31 marzo u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 98 del 24 aprile successivo e nei quotidiani « Il Corriere della Sera » e « Il Popolo d'Italia », venne ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Soc. an. « Bemberg », con sede in Milano, affidando il relativo incarico al sindacatore, generale Cesare Cantù;

Visto il verbale in data 2 corr. relativo alle operazioni di cui sopra, rimesso dal sindacatore, dal quale risulta che vennero presentate nel termine prescritto e munite del visto le seguenti azioni:

n. 36.000 azioni del valore nominale di L. 100 di proprietà della I. P. Bemberg A. G. - Germania;

n. 16.000 azioni del valore nominale di L. 100 di proprietà della Vereinigte Glauzstoff fabriken A. G. - Germania;

n. 20.000 azioni del valore nominale di L. 100 di proprietà della Cuprum di Glaris (Svizzera);

Che vennero presentate il 24 giugno u. s., per il tramite del Credito italiano di Milano n. 7400 azioni intestate alla Société de partecipations de Rayonne « Sopara » di Parigi del valore nominale di L. 533,33 cadauna (vecchio taglio), alle quali venne negato il visto perchè appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Che il visto venne negato a n. 100 azioni del valore nominale di L. 533,33 (vecchio taglio) esistenti nelle casse della Società « Bemberg » a cauzione dell'ex consigliere delegato Edouard de Geoumoens intestato alla « Société suisse de la Viscose » di prevalente interesse francese;

Che il visto venne negato a n. 100 azioni del valore nominale di L. 533,33 cadauna di pertinenza della società inglese « Textil and financial Co. Ltd. di Guernsey (Inghilterra) giacenti nelle casse della Bemberg a titolo cauzionale per la carica di presidente;

Che non vennero presentate al visto n. 8900 azioni nominative di pertinenza della società inglese Textil and finanzial Co. Ltd. di Guernsey (Inghilterra) del valore nominale di L. 533,33 vecchio taglio - cadauna;

Visto che il ricorso presentato dalla società francese « Sopara » contro il diniego di visto venne respinto;

Visti gli ariticoli 13 e 14 del R. decreto-legge 4 febbraio u. s. n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della S. A. Bemberg con sede in Milano, alle quali il sindacatore, generale Cesare Cantù, ha negato il visto, per averne accertata la appartenenza a persone di nazionalità nemica:

n. 7400 azioni del valore nominale di L. 533,33 cadauna vecchio taglio intestato alla società francese Société de partecipations de rayonne « S.O.P.A.R.A » - Parigi (n. 61 certificati dal n. 270 al n. 330 da 100 azioni ciascuno, numerati dal n. 23.901 al n. 30.000 e n. 26 certificati e dal n. 35 al n. 60 da 50 azioni ciascuno, numerati dal n. 1700 al n. 3000);

n. 100 azioni del valore nominale di L. 533,33 cadauna (vecchio taglio) depositate a cauzione dell'ex consigliere delegato Edouard de Geoumoens intestate alla « Société suisse de Viscose » di prevalente interesse francese (certificati n. 4 e 34 di 50 azioni ciascuno);

n. 100 azioni del valore nominale di L. 533,33 cadauna (vecchio taglio) depositate a cauzione del presidente, di pertinenza della società inglese « Textil and financial Co. Ltd. di Guernsey (Inghilterra) certificati n. 3 e 5 da 50 azioni ciascuno.

Sono pure dichiarate inefficaci le seguenti azioni della società anonima « Bemberg » con sede in Milano che non vennero presentate al visto del sindacatore e che dagli accertamenti da quest'ultimo eseguiti sono risultate di appartenenza di persone di nazionalità nemica:

n. 8900 azioni del valore nominale di L. 533,33 cadauna (vecchio taglio) di pertinenza della società inglese « Textil and financial Co. Ltd. » di Guernsey (Inghilterra) (n. 75 certificati dal n. 195 al n. 269 di 100 azioni ciascuno, numerati dal 16.401 al 23.900 e n. 28 certificati n. 4 e dal 6 al 33 da 50 azioni ciascuno, numerati dal 251 al 1650).

In luogo delle azioni suindicate la S. A. « Bemberg » con sede in Milano emetterà, sotto la vigilanza del sindacatore generale Cesare Cantù, nuovi titoli non soggetti a tassa di bollo che sostituiranno ad ogni effetto, le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositati presso la Banca d'Italia, sede di Milano.

Roma, addì 9 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze: Di Revel

Il Ministro per le corporazioni: Ricci

(4438)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 549 del 17 novembre 1942-XXI relativo al prezzo del carbone da provvista per rifornimento navi.

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 549 del 17 novembre c. a. ha stabilito come appresso a decorrere dal 1° dicembre prossimo venturo i prezzi del carbone da provvista per rifornimento navi nei principali porti italiani, per merce resa franco carbonili:

PORTI	Prezzo franco carbonili		
	Carbone estero	Carbone nazionale	
		Arsa	Sulcis
	Lire per tonnellata		
Ancona	345 —	340 —	—
Arsia	—	240 —	—
Bari	330 —	325 —	—
Brindisi	330 —	325 —	—
Cagliari	330 —	—	265 —
Catania	325 —	320 —	315 —
Civitavecchia	328 —	—	318 —
Genova	315 —	—	305 —
La Spezia	310 —	—	300 —
Livorno	315 —	—	305 —
Messina	320 —	315 —	310 —
Napoli	314 —	—	304 —
Palermo	345 —	—	335 —
Savona	315 —	—	305 —
Sant'Antioco	—	—	235 —
Trieste	330 —	325 —	—
Venezia	330 —	325 —	—

Annotazioni.

Il carbone da provvista per le navi è esente da imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2).

I prezzi a fianco indicati sono per consegna franco carbonili e comprendono tutte le manipolazioni normali. Sono ammessi i seguenti sovraprezzi a rimborso di spesa, da specificare a parte sulla medesima fattura:

a) rifornimenti a navi che si trovano fuori dell'ambito del porto;

b) rifornimenti effettuati in giorni festivi;

c) rifornimenti effettuati fuori orario normale di lavoro;

d) rifornimenti inferiori alle dieci tonn., extra di L. 10 per tonnellata;

e) rifornimenti a navi che per la speciale ubicazione dei carbonili hanno bisogno di un supplemento di manipolazione;

f) richiesta di carbone crivellato da parte del capitano.

(4444)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 548 del 17 novembre 1942-XXI relativo alla tipificazione e disciplina prezzi dei fanali e delle dinamo per biciclette.

A completamento delle norme emanate per la disciplina dei prezzi delle biciclette e dei velocipedi tipo con le circolari P. 286 del 30 marzo e P. 313 del 1° maggio c. a., il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 548 del 17 novembre c. a., in attesa che siano completati i lavori per la tipificazione dei fanali e delle dinamo per cicli, ha disposto che, a datare dal 10 dicembre prossimo, i prezzi di vendita dal rivenditore *al consumatore* dei prodotti in oggetto non debbano superare i seguenti limiti in qualsiasi località del Regno:

1) fanale anteriore per impianto luce a dinamo, completo di cavetto e lampadina, L. 15 al pezzo;

2) fanalino posteriore per impianto luce a dinamo, completo di cavetto e lampadina, L. 7 al pezzo;

3) dinamo completa con attacco, L. 68 al pezzo;

4) fanale anteriore a forma di siluro per pile a secco, con interruttore e lampadina, senza batteria, L. 20 al pezzo;

5) fanale anteriore ad astuccio parallelepipede per pile a secco, con lampadina, senza batteria, L. 12 al pezzo.

E' fatto obbligo al rivenditore di indicare il prezzo di vendita al consumo con apposito cartellino attaccato su ogni articolo.

Le dinamo ed i fanali di cui sopra dovranno rispondere alle norme emanate sulle dimensioni e caratteristiche varie per gli apparecchi di illuminazione per ciclo; alle norme per l'oscuramento dei veicoli in tempo di guerra; alle disposizioni limitative dell'impiego dei metalli deficitari contenute nel decreto Ministeriale del 24 gennaio 1942-XX.

Al riguardo si rammenta che per i corpi dei fanali e relative parabole si deve usare soltanto la lamiera di ferro verniciata o zincata lucida ed eccezionalmente, previa autorizzazione, l'alluminio di 2ª fusione ossidato anodicamente.

L'alluminio di prima fusione potrà essere impiegato soltanto in sostituzione del rame negli avvolgimenti; le materie plastiche e lo zinco iperpuro dovranno essere limitati il più possibile e lo zinco elettrolitico potrà essere impiegato unicamente per ricoprire i cuscinetti delle dinamo.

La vendita degli apparecchi diversi da quelli sopradescritti è consentita fino al 31 gennaio 1943-XXI a prezzi non superiori a quelli stabiliti con il presente provvedimento.

(4443)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.